

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (DPR N. 249/98 come modificato dal DPR N. 235/2007 e successive disposizioni integrative)

Articolo 1- Vita della comunità scolastica-

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, che fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, interagendo con la comunità civile e sociale di cui è parte, per la valorizzazione dell'identità di ciascuno e per il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2 - Diritti-

- 2.1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi , anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2.2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, non divulgando dati personali e riservati.
- 2.3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 2.4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano con gli studenti e i loro genitori un dialogo costruttivo per la formulazione dei Piani personalizzati e per l'adozione condivisa di comportamenti responsabili e civili. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 2.5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano, per il tramite delle loro famiglie, il diritto di scelta delle attività del curriculum opzionale, sulla base dell'offerta della scuola.
- 2.6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 2.7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità volto al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché alla prevenzione dell'insuccesso formativo;
 - b) un POF che tenga conto delle risorse culturali del territorio e dei bisogni espressi da studenti e famiglie;
 - c) supporti tecnologici e didattici adeguati;
 - d) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Articolo 3 -Doveri

- 3.1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio a scuola ed a casa;
- 3.2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso delle regole ed improntato allo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3.3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- 3.4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.
- 3.5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio ed ai locali della scuola.
- 3.6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4 - Disciplina -

- 4.1. Questa istituzione scolastica individua, distinguendoli in lievi e gravi, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3; per ognuno di essi indica le relative sanzioni e l'organo competente ad irrogarle.
- 4.2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 4.3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni in prima istanza al docente in classe, in seconda istanza al capo d'istituto, in terza istanza al consiglio di classe.
- 4.4. Le reiterate infrazioni disciplinari hanno influenza sulla valutazione finale con particolare riferimento alla valutazione del comportamento;
- 4.5. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4.6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e irrogate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- 4.7. Nel determinare il provvedimento da irrogare si tiene conto delle circostanze attenuanti, della situazione personale dello studente, del precedente comportamento.
- 4.8. Allo studente è offerta, consultati i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in favore della comunità scolastica.
- 4.9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere deciso solo da un organo collegiale e può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 4.10. Durante i periodi di eventuale allontanamento deliberato da un organo collegiale deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 4.11. Nel caso si sia accertato che lo studente abbia compiuto atti lesivi per l'incolumità delle persone può essere disposto l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni e, in ogni caso, previo contatto con l'assistente sociale.
- 4.12. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 4.13. Questa istituzione scolastica regola come da successiva tabella le sanzioni da applicare in corrispondenza dei comportamenti non conformi ai doveri degli studenti e delle studentesse previsti dall'art. 3

COMPORAMENTI SCORRETTI	SANZIONI DISCIPLINARI
<p>1. Mancanze nella partecipazione alla vita della scuola</p> <p>1.1. Ripetuti ritardi ingiustificati (1^ ora)</p> <p>1.2. Abituale non giustificazione delle assenze</p> <p>1.3. Assunzione di atteggiamenti che disturbano la lezione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiacchiera continua - svolgimento di compiti diversi da quelli in orario - uscita dall'aula senza permesso dell'insegnante - lancio di oggetti in classe - vagabondare per i corridoi - mancato rispetto di tutte le norme del regolamento d'istituto e/o di classe 	<p>Sanzioni applicabili per le mancanze di cui all'art. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discussione con l'alunno, note sul registro, comunicazione verbale alla famiglia; • Convocazione formale dei genitori ; • Osservazione sistematica e progettazione di interventi mirati; • Colloqui con la famiglia per provvedimenti mirati; • Avvertimento scritto; • Abbassamento del voto relativo al comportamento per i recidivi
<p>2. Mancanze Etico-sociali (violazione della dignità e del rispetto della persona)</p> <p>2.1 Utilizzazione di un linguaggio scurrile e/o volgare non adeguato all'ambiente scolastico;</p> <p>2.2 Utilizzazione di un abbigliamento poco decoroso, troppo succinto, non adeguato all'ambiente scolastico;</p>	<p>Sanzioni applicabili per le mancanze di cui all'art. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discussione mirate con l'alunno nel gruppo classe e comunicazione alla famiglia; • Interventi mirati (letture guidate di testi inerenti gli episodi, drammatizzazione degli stessi, role play); • Produzione di elaborati di riflessione guidata e rielaborazione critica degli episodi verificatisi a scuola; • Avvertimento scritto; • Sospensione dalla partecipazione alle visite d'istruzione, previa comunicazione alla famiglia che deve assumere, comunque,

<p>2.3 Assunzione di comportamenti irrispettosi, anche afferenti la sfera sessuale, comunicazioni ingiuriose, atteggiamenti provocatori, intimidatori e offensivi nei confronti di tutto il personale della scuola e/o di altri studenti</p>	<p>l'impegno a non far assentare il figlio da scuola;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, erogata dal C.d.C. convocato in forma perfetta, con la presenza dei genitori rappresentanti. L'assenza di questi ultimi, per motivi non imputabili alla scuola, comunque, non altera la perfetta composizione del consiglio, se presente tutta la componente docente.
<p>Art. 3 Mancanze civili e sociali (Atti che violano l'incolumità della collettività).</p> <p>3.1 Aggressione fisica.</p> <p>3.2 Possesso ed uso di oggetti pericolosi o indebiti</p> <p>3.3 Uso improprio di oggetti ed arredi scolastici allo scopo di ledere l'incolumità altrui.</p> <p>3.4 Manomissione dei sistemi di sicurezza.</p> <p>3.5 Reiterata mancanza di rispetto volontario o per negligenza delle norme di sicurezza.</p> <p>3.6 Utilizzo del cellulare durante la permanenza a scuola (art.21 Regolamento).</p>	<p>Sanzioni applicabili per le mancanze di cui all'art. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discussione con l'alunno; • Nota sul registro; • Convocazione dei genitori; • Sequestro dell'oggetto pericoloso e riconsegna dello stesso solo al genitore; • Avvertimento scritto; • Sospensione dalle lezioni (da 1 a 15 gg); • Sospensione con obbligo di frequenza per la rielaborazione critica dell'evento; • Segnalazione all'assistente sociale e/o all'autorità giudiziaria in caso di reiterato uso di oggetti pericolosi per sé e per gli altri ed in caso di ripetuti atti di vandalismo ai danni della scuola; • Segnalazione ai genitori in caso di atti vandalici dei figli con addebito del danno (riparazione); • Sospensione dalla partecipazione alle visite d'istruzione, previa comunicazione alla famiglia che deve assumere comunque l'impegno a non far assentare il figlio da scuola. In questo caso il ragazzo va affidato ai docenti in servizio in una classe parallela o in un'altra delle classi presenti in Istituto; • Sospensione oltre i 15 giorni erogata dal Consiglio d'Istituto; • Allontanamento dalla comunità scolastica per la rimanenza dell'anno scolastico.
<p>4. Danni materiali</p> <p>4.1. Danneggiamento o deturpamento volontario o per negligenza di: sussidi didattici, arredi, attrezzature, locali, oggetti o capi di abbigliamento dei compagni e/o del personale della scuola</p> <p>4.2. Manomissione di registri e/o documenti scolastici</p> <p>4.3. Appropriazione indebita di materiale scolastico e/o oggetti di proprietà altrui</p>	<p>Sanzioni applicabili per le mancanze di cui all'art. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulizia dei locali e piccole manutenzioni, nell'ottica della riparazione del danno e del lavoro socialmente utile; • Segnalazione alla famiglia per riparazione del danno; annotazione dell'episodio sul registro; • Avvertimento scritto in aggiunta alla riparazione del danno; • Sospensione fino a 15 giorni, in aggiunta alla riparazione del danno; • Restituzione di quanto sottratto, anche attraverso l'acquisto dell'oggetto a carico del genitore; • In casi di estrema gravità, per atti che attentano alla sicurezza ed all'incolumità dei compagni o del personale, dopo aver esperito tutti gli altri tentativi, si potrà procedere all'allontanamento dalla comunità anche per la rimanente parte dell'anno scolastico. Contestualmente si presenterà denuncia all'autorità giudiziaria.

Articolo 5 - Soggetti a cui compete irrogare la sanzione -

5.1. Il docente coordinatore della classe può convocare i genitori dell'alunno in tutti i casi di infrazione che ne richiedono la convocazione, compreso quelli relativi a: restituzioni di oggetti pericolosi, segnalazione di comportamenti non corretti, adozione di linguaggio scurrile. In caso di reiterato comportamento scorretto, in seconda istanza, o per episodi molto gravi, la convocazione viene sottoscritta dal dirigente scolastico che può irrogare l'avvertimento scritto (sentito il coordinatore della classe) o può disporre la discussione del caso in consiglio di classe con la presenza dei genitori e dell'alunno interessato.

5.2. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal consiglio di classe, con la presenza dei genitori eletti. Il consiglio deve essere in composizione perfetta, almeno per la componente tecnica. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a

15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal consiglio di istituto, a maggioranza.

5.3 L'allontanamento dalla comunità scolastica costituisce fatto eccezionale e decorre dal giorno indicato nel provvedimento, previa comunicazione scritta alla famiglia che dovrà sottoscrivere l'atto per presa visione. Sul registro di classe dovrà essere annotata la decorrenza e la durata della sospensione.

5.4 La segnalazione all'assistente sociale va fatta dal dirigente, sentito il Consiglio di classe, per fatti gravi e reiterati, dopo aver esperito tutti gli altri tentativi.

5.5 In caso di comportamento trasgressivo continuativo che comporti una valutazione insufficiente del comportamento (inferiore a 6/10) come previsto dall'Ordinamento vigente, sarà disposta la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo.

Articolo 6- Organo di Garanzia ed impugnazione delle sanzioni

6.1 Nella scuola secondaria di primo grado, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei degli alunni, entro 15 gg dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

6.2 L'organo di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. I componenti non potranno essere meno di quattro e tale organo in prima convocazione dovrà essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione solo con i membri partecipanti alla seduta. Qualora non si esprima entro dieci giorni, la sanzione si ritiene confermata

6.3 L'ulteriore fase di impugnatoria sui reclami contro le violazioni dello statuto è di competenza del direttore dell'ufficio scolastico regionale. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato e composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. L'organo di garanzia regionale dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione. La normativa vigente fissa il termine perentorio di 30 gg entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine non abbia comunicato il parere, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Articolo 7 - Disposizioni finali -

7.1 Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione Scolastica sarà fornita copia ai genitori degli alunni.